CAMERA DEI DEPUTATI N 1566-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 marzo 1980 (Stampato n 343)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(EVANGELISTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 marzo 1980

—

Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 6 maggio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame per l'adesione italiana alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione, ha una particolare urgenza perché la Convenzione entrerà in vigore in maggio e in mancanza di una nostra espressa adesione corriamo il rischio che alcuni paesi possano vietare l'ingresso delle nostre navi nei loro porti.

Questa Convenzione aggiorna, praticamente rinnovandola, la precedente Convenzione del 1960 che era divenuta superata per tutte le innovazioni tecnologiche e tutti i mutamenti intervenuti in questi venti anni. In realtà emendamenti alla Convenzione del 1960 erano stati apportati dalla Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (IMCO) ma essi dovevano essere inquadrati in una normativa organica di carattere generale: ciò che è avvenuto con la Convenzione al nostro esame.

Nelle norme aggiunte in questo testo possono essere ricordate, in modo particolare, quelle che riguardano la prevenzione degli incendi a bordo delle navi passeggeri e delle navi cisterna e quelle riguardanti il trasporto di granaglie anche per i casi di « carichi alla rinfusa » o in qualche modo pericolosi.

Importante poi è l'articolo VIII che prevede tempi e modi più celeri per l'inserimento nella Convenzione di eventuali futuri emendamenti che possono essere proposti da qualsiasi Governo contraente, da conferenze dell'IMCO ed anche attraverso l'invio diretto a ciascun Governo appartenente all'Organizzazione di proposte di modifica.

Pare inutile illustrare tutto il testo della Convenzione tanto minuzioso e articolato mentre ritengo necessario sottolineare ancora l'urgenza della approvazione del disegno di legge al nostro esame.

SALVI, *Relatore*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo X della Convenzione stessa.	*Identico.*